



SENTENZA N. 333/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **73899** del registro di segreteria, depositato in data 26.4.2023 da **(OMISSIS)**, elett.te dom.ta in San Giorgio a Cremano alla Via San Martino 48 presso lo studio dell'avv. Michele Maresca (cf. MRSML72E10G902T (pec: michelemaresca@avvovatinapoli.legalmail.it, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Giovanni Rubinacci (CF RBNGNN76H011F839A), giusta procura in calce in atti;

CONTRO

INPS, in persona del legale rapp.te pro-tempore;

per

l'accertamento della titolarità dell'Assegno per il Nucleo Familiare ex art. 2, comma 8, D.L. 13 marzo 1988, n. 69 e condanna al pagamento della relativa prestazione.

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 12.6.2024 l'avv. Rubinacci Giovanni; non presente alcuno per l'INPS;

Premesso in

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente rappresentava:

- di essere invalida ultrasessantacinquenne nella misura del 100% come da verbale sanitario INPS del 04.09.2018 e titolare di pensione di reversibilità cat. S.O. n.08243614, in data 29.12.2022;
- di aver presentato domanda di Trattamento di Famiglia di vedovanza n. 2112949400109 alla Filiale Napoli Vomero, al fine di vedersi riconosciuto il diritto a percepire l'Assegno al Nucleo Familiare;
- di percepire unicamente i redditi derivanti dalla pensione di reversibilità e di essere l'unico componente del suo nucleo familiare;
- che l'I.N.P.S. non ha adottato un provvedimento sulla domanda amministrativa;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge al fine di vedersi riconosciuto l'Assegno al Nucleo Familiare.

La ricorrente rappresentava che l'art. 3 del Decreto-Legge n. 69 del 1988 riconosce il diritto a percepire il trattamento al coniuge superstite, già percettore di pensione di reversibilità alla data della richiesta, che si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. In merito al requisito sanitario, l'Inps ha sancito con circolare n. 11/1999, la sussistenza del requisito sanitario, come nel caso di specie, qualora l'interessato, ultrasessantacinquenne, sia in possesso di certificazione sanitaria rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie di invalidità civile. Infatti, la ricorrente, con visita del 04.09.2018, veniva riconosciuta invalida al 100% con difficoltà gravi, in quanto ultrasessantacinquenne, a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. Inoltre, la Legge 88 del 1969, al comma 8, prevede, al fine del diritto alla prestazione, che il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona (circolare n. 98 del 6 maggio 1998). Sulla decorrenza della prestazione l'articolo 11 del D.P.R. 30/5/1955 n. 797

afferma che *“il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare”*. Nella fattispecie, la decorrenza della prestazione dovrà coincidere con il momento in cui si sono perfezionati tutti i requisiti ex lege previsti per la costituzione del diritto alla prestazione assistenziale ovvero *dal primo giorno del mese successivo a quello di riconoscimento dello stato invalidante (04.09.2018)* avendo la domanda amministrativa la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione, destinata a concludersi con un atto avente natura non costitutiva, ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere” (vedi Cass. n. 22051/2008, n. 3745/2002, n. 3247/1992).

Con il ricorso in epigrafe chiedeva quindi:

- In via istruttoria e per mero scrupolo difensivo, qualora ritenuto opportuno ed utile dall'Ill.mo Giudicante ai fini di Giustizia, nominare consulente tecnico d'ufficio per accertare le condizioni sanitarie della ricorrente alla data del decesso del coniuge della stessa.

1) in via principale: accertare il diritto della ricorrente a percepire l'Assegno per il Nucleo Familiare quale titolare della pensione di reversibilità cat. S.O. n.08243614 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del riconoscimento del suo stato invalidante (01.10.2018) ed in ogni caso nei limiti della prescrizione quinquennale e per l'effetto, condannare l'INPS- Istituto Nazionale Previdenza Sociale (c.f.80078750587) al pagamento dei ratei maturati e non riscossi nella misura prevista per legge;

2) in via subordinata: accertare il diritto della ricorrente a percepire l'Assegno per il Nucleo Familiare quale titolare della pensione di reversibilità cat. S.O. n.08243614 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda

(01.01.2023) e per l'effetto, condannare l'INPS- Istituto Nazionale Previdenza Sociale (c.f.80078750587) al pagamento dei ratei maturati e non riscossi nella misura prevista per legge:

3) condannare l'INPS- Istituto Nazionale Previdenza Sociale (c.f.80078750587), in persona del legale rapp.te p.t, al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa con attribuzione ad essi procuratori anticipatari.”.

All'esito dell'udienza del 21.2.2024, con ordinanza n. 34/2024, veniva disposto incombenza istruttorio a carico dell'INPS con richiesta di depositare il fascicolo amministrativo della ricorrente; veniva fissata l'udienza del 12.6.2024.

2. In data 14.5.2024 l'INPS depositava il prospetto del trattamento pensionistico al 5/2024 comunicando che “La domanda di Trattamento di Famiglia di vedovanza n. 2112949400109 è stata liquidata sulla rata di maggio p.v. con gli arretrati dovuti da 10/2018 - mese successivo all'accertamento dell'invalidità mediante verbale sanitario - pari ad €. 3.544, come da allegata schermata di lavorazione”.

3. All'udienza del 12.6.2024 parte ricorrente confermava il pagamento della prestazione con arretrati nel maggio 2024 come risulta da cedolino depositato dall'INPS; chiedeva la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese dell'INPS, rimasto contumace.

Considerato in

DIRITTO

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dall'INPS nella propria memoria.

Sul punto va osservato che *“anche di recente è stato ribadito che (Cass. n. 19845/2019) si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che*

conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso. (...) E', infatti, principio tradizionalmente affermato da questa Corte quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. ex multis Cass. n. 13217/2013; Cass. n. 11962/2005; Cass. n. 27460/2006; Cass. n. 16150/2010)" (Cass.civ. Sez. II, 29 luglio 2021 n. 21757).

Nel caso di specie, parte ricorrente ha espressamente aderito alla richiesta dell'INPS di dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda principale dedotta in giudizio confermando l'effettivo pagamento dell'Assegno per il

Nucleo Familiare sulla pensione di reversibilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del riconoscimento del suo stato invalidante (01.10.2018), con riconoscimento quindi da parte dell'INPS della pretesa principale avanzata con il ricorso in epigrafe.

In particolare, risulta agli atti che la domanda di Trattamento di Famiglia di vedovanza n. 2112949400109 è stata liquidata sulla rata di maggio p.v. con gli arretrati dovuti da 10/2018 - mese successivo all'accertamento dell'invalidità mediante verbale sanitario - (cfr. pec del 14.5.2024 dell'INPS e l'allegato prospetto del trattamento pensionistico al 5/2024, dove risulta un importo di assegno nucleo familiare corrisposto a maggio 2024 pari ad €. 3.544,97, importo che comprende euro 211,64 quale rimborso anno corrente ed euro 3.333,33 quale rimborso anni precedenti).

Poichè il versamento degli arretrati richiesti da parte dell'INPS è avvenuto in data successiva al deposito del ricorso, va disposta la condanna alle spese di lite dell'INPS in favore dell'odierna ricorrente quantificate complessivamente in 500,00 euro, da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi anticipatari.

p.q.m.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'INPS a pagare al ricorrente le spese di lite, liquidate in 500,00 euro, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 12.6.2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Flavia D'Oro)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

(dott.ssa Flavia D'Oro)

F.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 20.06.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Maurizio Lanzilli

(firma digitale)